

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73°

ROMA - Sabato, 22 ottobre 1932 - ANNO X

Numero 246

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

| | Anno | Sem. | Trim. |
|---|--------|------|-------|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I) | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purché la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO:

50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO:

50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1338.

Aumento della sovvenzione annua chilometrica per l'armamento, completamento e consolidamento della ferrovia Civitavecchia-Orte Pag. 4806

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1339.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 30 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali si possono superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro Pag. 4806

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1340.

Ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese Pag. 4807

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1341.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 agosto 1932 con l'Azienda elettrica consorziale della città di Bolzano e Merano per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Vurza-Laives in prosecuzione della tramvia Bolzano-Vurza Pag. 4807

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1342.

Applicabilità, nelle Colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento Pag. 4807

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1343.

Costituzione del comune di « Littoria » (Roma) Pag. 4808

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1344.

Modificazione dello statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria (Fondazione Vallo) » Pag. 4809

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1932.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospizio dell'Addolorata » in Roma Pag. 4809

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1932.

Costituzione di una Commissione incaricata di procedere all'esame delle attuali condizioni dell'industria siderurgica. Pag. 4809

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 4810

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite.

Pag. 4819

Banca d'Italia: Situazione al 30 settembre 1932-X Pag. 4820

Ministero delle finanze: Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio Pag. 4822

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:

Concorsi a posti di gruppo B nei ruoli dell'Amministrazione universitaria Pag. 4822

Concorsi a posti di segretario capo e di segretario nei ruoli dell'Amministrazione universitaria (gruppo A) Pag. 4823

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 settembre 1932, n. 1338.

Aumento della sovvenzione annua chilometrica per l'armamento, completamento e consolidamento della ferrovia Civitavecchia-Orte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 luglio 1926, n. 1377, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 14 stesso mese ed anno con la Società elettro-ferroviaria italiana per la concessione dei lavori di completamento, consolidamento ed armamento della ferrovia Civitavecchia-Orte;

Ritenuto che con l'art. 9 della citata convenzione l'Amministrazione governativa fece riserva di determinare l'importo effettivo dei lavori per il servizio d'acqua, provvisoriamente compreso nel forfait per L. 1.963.595 in dipendenza di quanto sarebbe stato stabilito rispetto alla trazione a vapore, e di variare quindi, in quanto sarebbe potuto risultare necessario, la sovvenzione chilometrica annuale relativa al forfait;

Ritenuto che, a seguito della esatta valutazione dei bisogni della trazione a vapore nei riguardi del rifornimento d'acqua alle locomotive, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, che ha assunto l'esercizio della ferrovia, ritiene che dovesse procedersi alla esecuzione di acquedotti e serbatoi capaci di assicurare quotidianamente 100 metri cubi d'acqua all'incrocio Monteromano, 200 metri cubi alla stazione di Capranica e 100 metri cubi alla stazione di Fabrica;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1929-VII, n. 2128, col quale vennero approvati in linea tecnica i progetti presentati dalla Società elettro-ferroviaria italiana relativi agli impianti, nelle stazioni suindicate, per la provvista d'acqua occorrente alla trazione;

Ritenuto che l'importo di cui ai lavori previsti nel citato decreto Ministeriale 7 agosto 1929, n. 2128, è di L. 913.450;

Che sulla somma di L. 1.963.595 prevista per i lavori del servizio d'acqua dall'art. 9 della convenzione 14 luglio 1926 furono in precedenza erogate L. 1.269.729, talchè per quelli di cui al decreto Ministeriale 7 agosto 1929, n. 2128, restano disponibili L. 693.866;

Che pertanto la spesa supplementare, da aggiungere a quella prevista nell'art. 9 della convenzione 14 luglio 1926, è da determinarsi in L. 265.674 corrispondente alla differenza fra l'importo dei nuovi lavori e la somma disponibile su quella prevista nella convenzione, aumentata delle spese generali in ragione dell'11 per cento e cioè di L. 24.154 nonchè degli interessi passivi in ragione del 9 per cento e cioè di L. 21.936;

Che alla somma di L. 265.674 corrisponde, calcolata al tasso fissato dall'art. 7 della convenzione 8 marzo 1921 (approvata col Nostro decreto 31 marzo 1921, n. 482) la sovvenzione chilometrica annua, per anni cinquanta, di L. 229 e che pertanto di quest'ultima somma deve aumentarsi la sovvenzione stabilita in L. 83.834 dall'art. 3 della convenzione 14 luglio 1926;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sovvenzione annua chilometrica cinquantennale da corrispondersi dallo Stato per l'armamento, completamento e consolidamento della ferrovia Civitavecchia-Orte, determinata in L. 83.834 sull'intera lunghezza della linea stessa, dall'art. 3 della convenzione 14 luglio 1926, è elevata a lire 84.063.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 2 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1339.

Aggiunta di una voce alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali si possono superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto;

Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:

| N. d'ordine | Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta | Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicato |
|-------------|--|--|
| 42 | Trebbiatura (per il personale tecnico addetto alle locomobili). | Ore 60 settimanali per un periodo massimo di mesi cinque, ferma restando nell'anno la media di 48 ore settimanali. |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1340.

Ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, concernente autorizzazione di spesa per opere pubbliche straordinarie, in base al quale per la prosecuzione della costruzione dell'Acquedotto pugliese vennero concesse trenta annualità di L. 4.000.000 ciascuna a decorrere dal 1° gennaio 1931;

Riconosciuta la necessità urgente e assoluta di rendere più agevole all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese di conseguire lo sconto delle ventotto annualità non ancora scadute;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In luogo delle ventotto annualità di L. 4.000.000 ciascuna, scadenti il 1° gennaio degli anni 1933 a 1960, che devono ancora corrispondersi all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese in dipendenza della autorizzazione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, saranno versate all'Ente medesimo cinque annualità di L. 12.268.970,20 ciascuna, con scadenza, rispettivamente, il 1° gennaio degli anni 1933 a 1937.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni da introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1932-1933.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROGLALANZA — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1341.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 agosto 1932 con l'Azienda elettrica consorziale della città di Bolzano e Merano per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione elettrica Vurza-Laives in prosecuzione della tramvia Bolzano-Vurza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 agosto 1932-X fra il delegato del Ministro per le comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante dell'« Azienda elettrica consorziale della città di Bolzano e Merano » con sede in Merano, per la concessione a quest'ultima della costruzione e dell'esercizio della tramvia extraurbana a trazione elettrica Vurza-Laives in prosecuzione della tramvia Bolzano-Vurza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1342.

Applicabilità, nelle Colonie, delle norme del R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, riflettenti la modifica delle indennità di marcia e di tramutamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2505, concernente il trattamento degli ufficiali del Regio esercito che prestano in Colonia servizio di carattere militare;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva l'ordinamento militare nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1929, n. 394, che apporta modifiche alle indennità di marcia e di tramutamento per i personali militari del Regio esercito;

Visto il Nostro decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, che approva l'ordinamento militare per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Considerata l'opportunità di estendere ai Regi corpi di truppe coloniali talune disposizioni previste nel R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, sopracitato;

Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
 Udito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato
 per le colonie, di concerto col Ministro Segretario di Stato
 per le finanze;
 Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 18 marzo 1929, n. 394, è applicabile in Colonia con le limitazioni di cui agli articoli seguenti e tenendo presente il R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, relativo alla riduzione del 12 % degli emolumenti.

Art. 2.

La indennità giornaliera di soggiorno ed i compensi fissi per le persone di famiglia, di cui agli articoli 2 e 3 del suindicato R. decreto 394, non sono dovuti pel tempo in cui ha luogo il viaggio per mare durante il quale il personale trasferito e le relative famiglie fruiscono del trattamento di bordo a carico dell'Amministrazione.

Art. 3.

L'art. 4 dello stesso R. decreto 394 va applicato ai soli sottufficiali (esclusi i marescialli) e militari di truppa trasferiti di sede d'autorità.

Art. 4.

E data sanatoria per l'applicazione in Colonia delle norme previste negli articoli precedenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in base a disposizioni date dal Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
 Atti del Governo, registro 325, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 1343.
 Costituzione del comune di « Littoria » (Roma).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
 Udito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione in provincia di Roma di un nuovo Comune con denominazione « Littoria »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con zone di territorio da staccarsi dai comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta, è costituito, in provincia di Roma, un nuovo Comune con denominazione « Littoria » e sede del capoluogo nella località « Quadrato ».

Art. 2.

I confini del comune di Littoria sono i seguenti: il corso definitivo del fosso detto del « Moscarello » dalla sua foce fino alla località « Macchia dell'Acqua bianca » in cui incontra il canale « Mussolini » (collettore delle acque alte della Bonifica Pontina); il canale predetto fino al punto in cui incontra la linea ferroviaria Roma-Formia-Napoli; la linea ferroviaria stessa fino al suo incontro col fiume Ninfa Sisto in località « Monticchio »; il fiume medesimo fino al suo incontro col fosso « Rio Martino »; tale fosso fino alla sua foce in prossimità della torre di Fogliano; il mare dalla foce del « Rio Martino » fino a quella del fosso « Moscarello ».

Art. 3.

Le zone di territorio rappresentate dalle mappette 83 e 91 del nuovo catasto dell'Agro Romano denominate « Le Castella » e « Torrecchia », dell'estensione rispettivamente di ettari 1735 e 2565, e con le confinazioni in detto catasto accertate, sono staccate dal territorio del Governatorato di Roma e aggregate a quello del comune di Cisterna di Roma.

Art. 4.

Per la durata di anni cinque, a partire dal 1° gennaio 1933, ferme restando le altre disposizioni della vigente legge comunale e provinciale, la tutela sui comuni di Littoria, di Cisterna di Roma e di Sermoneta è affidata al Ministero dell'interno, al quale saranno sottoposti per l'approvazione:

a) i bilanci degli enti suindicati e le eventuali variazioni deliberate posteriormente alla loro approvazione;

b) le deliberazioni degli enti stessi che riguardino contrattazione di prestiti o spese che vincolino i bilanci per oltre cinque anni.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Ministero, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e della Commissione di cui all'art. 330 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 5.

I bilanci dei comuni di Littoria, di Cisterna di Roma e di Sermoneta per il quinquennio 1933-1937 saranno, occorrendo, integrati come segue:

a) quello del comune di Littoria a carico dell'Opera nazionale combattenti;

b) quelli dei comuni di Cisterna di Roma e di Sermoneta a carico del bilancio dello Stato, nella misura che sarà accertata necessaria all'atto dell'approvazione di essi e limitatamente alle spese obbligatorie.

Art. 6.

Non si farà luogo a riparti patrimoniali e a congruagli di attività e passività fra il Governatorato di Roma e il comune di Cisterna di Roma e fra il comune di Littoria e quelli di Cisterna di Roma e di Sermoneta in dipendenza delle modificazioni di circoscrizioni disposte col presente decreto.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sarà fissato lo stanziamento da fare nel bilancio del Ministero dell'interno per le integrazioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 5.

Art. 8.

E data facoltà al Ministro per l'interno di fissare le modalità di esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 settembre 1932, n. 1344.

Modificazione dello statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria (Fondazione Vallo) ».

N. 1344. R. decreto 22 settembre 1932, col quale, su proposta del Ministro per la guerra, viene modificato lo statuto della « Cassa pro mutilati e famiglie dei militari morti in guerra del 225° reggimento fanteria (Fondazione Vallo) ».

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1932.

Proroga della straordinaria gestione dell'Opera pia « Ospizio dell'Addolorata » in Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1932, col quale fu prorogato fino al 1° ottobre 1932 il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione dell'Opera pia « Ospizio dell'Addolorata » con sede in Roma;

Vista la proposta del prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 30 novembre 1932.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1932 - Anno X

p. Il Ministro: ARPINATI.

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1932.

Costituzione di una Commissione incaricata di procedere all'esame delle attuali condizioni dell'industria siderurgica.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPOBAZIONI

Visto il decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, con cui venne autorizzata la proroga al 28 febbraio 1933 dei Consorzi obbligatori tra esercenti i vari rami dell'industria siderurgica;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero delle corporazioni (Direzione generale della produzione industriale e degli scambi) è istituita una Commissione incaricata, a sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, di procedere ad un approfondito esame delle attuali condizioni dell'industria siderurgica nei diversi suoi rami.

La Commissione entro il 31 dicembre 1932 dovrà riferire sui risultati dei propri lavori, formulando altresì concrete proposte per una più razionale organizzazione dell'industria.

Art. 2.

Per l'esecuzione del suo mandato, la Commissione può visitare gli stabilimenti, sentire personalmente i dirigenti delle aziende produttrici, i rappresentanti delle categorie consumatrici ed i commercianti, e compiere in genere tutti gli atti che riterrà idonei allo scopo.

È fatto obbligo ai componenti la Commissione di mantenere il segreto sugli elementi raccolti, la cui divulgazione possa recare danno alle imprese interessate.

Art. 3.

La Commissione è costituita dei signori:

S. E. prof. Nicola Parravano, presidente;

Prof. ing. Merlini Girolamo, membro;

Prof. Sirovich Giulio, membro;

Ing. Sequi Ubaldo, membro;

Dott. Stromboli Alfredo, membro;

Comm. ing. Leone Testa, ispettore superiore delle miniere, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, membro.

La segreteria della Commissione è composta di funzionari del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione graveranno sui Consorzi obbligatori siderurgici istituiti con decreto Ministeriale 18 gennaio 1932, in base al decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1932 - Anno X

Il Ministro: Mussolini.

(6754)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1171 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mahnic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Mahnic Agostino, figlio del fu Giuseppe e di Vattovaz Giovanna, nato a Villa Decani il 12 febbraio 1871 e abitante a Villa Decani n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ventz Giuseppina fu Giuseppe e di Nada Cernigoi, nata a Trieste il 21 gennaio 1877 ed ai figli, nati a Villa Decani: Maria, il 6 maggio 1903; Daniza, il 23 gennaio 1909; Cvetko il 2 novembre 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5238)

N. 1170 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Metlika » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Metlika Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Orsola Petrigna, nato a S. Pietro del Madrasso il 28 aprile 1881 e abitante a Erpelle Cosina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metilli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecar Antonia di Giuseppe e di Jancovich Antonia, nata a Bresenza il 10 gennaio 1885 ed ai figli, nati a S. Pietro del Madrasso: Stanislava, l'11 settembre 1909; Augusto, il 5 settembre 1911; Vladimiro, il 3 settembre 1914; Giovanni, il 13 luglio 1918;

Bogdan, il 6 agosto 1920; Maria, il 31 gennaio 1922; Antonia Stefania, il 29 dicembre 1924; Antonia Sofia, il 28 maggio 1926; Felice il 21 novembre 1928, nonché al fratello Antonio, nato a S. Pietro di Madrasso il 1° novembre 1897 ed alla madre Petrigna Orsola fu Giuseppe e fu Petrigna Maria, nata a Petrigna il 20 febbraio 1851.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5239)

N. 692 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Motica Vittorio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pola e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Motica Vittorio fu Valentino e fu Petrich Giovanna, nato a Gimino il 12 luglio 1865 e residente a Pola, via Monte Rizzi n. 22, di condizione falegname, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Motica in « Montica ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati dall'or defunta Caterina Udovicic: Bruna, a Gimino il 3 agosto 1906; Palmira, a Gimino il 4 novembre 1909; Giordano, a Gimino il 1° maggio 1911, nonché alle figlie nate a Pola: Vittoria, il 1° dicembre 1902; Ersilia, il 9 giugno 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5240)

N. 877 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chmet » (Kmet) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve assumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chmet (Kmet), Pietro, figlio del fu Pietro e di Antonia Markezic, nato a Stridone (Portole) il 1° novembre 1894 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolina Tsintin di Andrea e di Maria Saule, nata a Portole il 1° marzo 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5241)

N. 1165 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Musich Nicolò;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Musich Nicolò fu Nicolò e di Maria Cuglianich, nato ad Aquilonia (Cherso) l'8 gennaio 1906 e residente a Aquilonia, di condizione marittimo, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Musich in « Pace ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bravarich Maria di Giuseppe e di Musich Giovanna, nata in Aquilonia il 22 ottobre 1909 ed al figlio Nicolò nato in Aquilonia il 28 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5242)

N. 518 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pauletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Giuseppe, figlio del fu Simone e della fu Zuzuvich Agostina, nato a Pola il 29 febbraio 1876 e abitante a Pola, via Lacca n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dall'or defunta Dell'Antonio Eufemia: Irma, nata a Pola il 27 novembre 1901; Remigio, nato a Zamet il 13 maggio 1908; Olimpia, nata a Cantrida il 2 settembre 1909; Carmen, nata a Pola il 4 aprile 1911; Orieta, nata a Pola il 7 maggio 1921; Eugenia, nata a Fiume il 12 luglio 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5243)

N. 520 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pauletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Rodolfo, figlio del fu Stefano e di Cosnaz Paola, nato a Pola il 10 maggio 1885 e abitante a Pola, Monte Paradiso n. 125, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola dalla or defunta Caterina Russian: Emma, il 16 novembre 1909; Albino, il 6 luglio 1911; Rodolfo, il 21 ottobre 1912; Gisella, il 29 aprile 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5244)

N. 537 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pavissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavissich Massimiliano, figlio del fu Matteo e della fu Deprato Caterina, nato a Pola il 15 novembre 1871 e abitante a Pola, via Cappellini n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pavissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smilovich Fosca fu Simone e di Antonia Matejevich, nata a Cheburne (Pisino) il 13 febbraio 1867 ed alle figlie, nate a Pola: Teresa, il 22 marzo 1905 ed Emma il 9 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5245)

N. 538 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pawlik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pawlik Carlo, figlio del fu Carlo e della fu Koschier Francesca, nato a Pola il 26 maggio 1903 e abitante a Pola, via Faveria n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Palmira, nata a Pola l'8 marzo 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5246)

N. 287 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pahor » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pahor Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Caterina Pahor, nato a Trieste il 1° novembre 1878 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pacori ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Domines illeg. di Maria Domines, nata a Spalato (Jugoslavia) il 21 gennaio 1895, ed ai figli, nati a Trieste: Erminia; il 31 gennaio 1915; Aldo, il 23 gennaio 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5247)

N. 511 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giuseppe, figlio del fu Antonio e di Fattor Francesca, nato a Pola il 12 marzo 1873 e abitante a Pola, Monte Paradiso n. 223, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Premate

Caterina di Matteo e di Zuccon Mattea, nata a Promontore (Pola) il 12 marzo 1874 ed ai figli, nati a Pola: Stefania, il 20 febbraio 1907; Giovanni, il 1° gennaio 1909; Norina, il 26 novembre 1919, nonché alla nipote Nella illeg. di Stefania, nata a Roma l'8 aprile 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5248)

N. 306 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Antonio, figlio del fu Michele e della fu Fosca Crisanaz, nato a Gimino il 7 gennaio 1867 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giovanna Cuhar fu Biagio e di Marianna Orbanich, nata a Gimino il 14 gennaio 1876, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 20 dicembre 1896, Giuseppe, il 4 luglio 1907; Pietro, il 6 febbraio 1910; Eufemia, il 13 agosto 1912 ed Antonio, il 13 marzo 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5249)

N. 308 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giovanni, figlio del fu Francesco e di Fosca Tancovich, nato a Gimino il 27 marzo 1900 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Caterina Brosan fu Matteo e di Maria Debeliuch, nata a Gimino il 10 novembre 1900, ed al figlio Giovanni della defunta prima moglie Fosca Rosa, nato a Gimino il 4 settembre 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5250)

N. 310 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Antonio, figlio di Giovanni e di Antonia Ottochian, nato a Gimino il 14 luglio 1893 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marianna Pamich fu Antonio e di Lucia Erman, nata a Gimino il 23 marzo 1900, ed ai figli nati a Gimino: Maria, il 27 febbraio 1920; Antonia, l'8 giugno 1923; Giuseppina, il 10 luglio 1925; Giovanni, il 30 aprile 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5251)

N. 315 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pamich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Lucia Erman, nato a Gimino il 15 ottobre 1897 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Pamich di Antonio e di Giovanna Cuhar, nata a Gimino il 7 gennaio 1903, ed alle figlie, nate a Gimino: Maria, il 26 febbraio 1922; Rosa, il 4 aprile 1926 ed Antonia il 12 dicembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5252)

N. 318 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pamich Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Maria Erman, nato a Gimino il 24 febbraio 1895 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Iurcotta di Pasquale e di Maria Pucich, nata a Gimino il 10 ottobre 1898, ed ai figli nati a Gimino: Giusto, il 28 febbraio 1920; Maria, il 31 gennaio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5253)

N. 319 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pamich Giuseppe, figlio del fu Martino e della fu Antonia Crisanaz, nato a Gimino il 29 novembre 1893 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Hrelia di Giuseppe e di Marianna Iellenich, nata a Gimino il 15 luglio 1901 ed al figlio Giovanni, nato a Gimino il 19 settembre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5254)

N. 509 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pamic » (Pamich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pamic (Pamich) Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Banco Agata, nato a S. Pietro in Selve (Antignana) il 16 ottobre 1885 e abitante a Pola, via dei Franchi n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pami ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cibura Giuseppina di Giuseppe e Krizmanich Eufemia, nata a Pisino-vecchio il 5 settembre 1891, ed alle figlie: Antonia, nata a Bederes (Moravia) il 25 settembre 1916; Regina, nata a Pola il 6 agosto 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5255)

N. 496 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Pacich Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Cliba Maria, nato a Dignano (Jursich, 176) il 1° marzo 1871 e abitante a Pola, via Sissano n. 176, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zudich Maria fu Matteo e fu Burletta Eufemia, nata a Glavani (Dignano) il 25 aprile 1871, ed ai figli: Giuseppe, nato a Barbana il 3 marzo 1904; Eufemia, nata a Sissano il 27 gennaio 1909; Anna, il 15 aprile 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5256)

N. 288 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Palcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Palcich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Paolich, nato a Bresovizza (Portole) il 1° marzo 1882 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Palcini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Savron di Andrea e di Maria Paulich, nata a Gradezna (Portole) il 25 novembre 1884, ed ai figli nati a Bresovizza: Valeria, il 4 ottobre 1913; Giovanni, il 24 dicembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5257)

N. 290 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paulissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paulissich Antonio, figlio di Francesco e della fu Caterina Chersa, nato a S. Domenico di Visinada il 17 febbraio 1893 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pauli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Kossir fu Giovanni e di Giovanna Marsich, nata a Capodistria il 28 dicembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5258)

N. 289 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

N. 552 P.

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Paulich Giovanni, figlio di Giovanni e di Maria Chermaz, nato a Pirano il 6 novembre 1905 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pauli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Ivancich di Antonio e di Giovanna Zudich, nata a Isola d'Istria il 1° giugno 1908, ed alla figlia Maria, nata a Muggia il 3 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5259)

N. 292 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Perich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Perich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Marina Arman, nato a Grisignana il 10 luglio 1899 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Peri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Calcina di Lorenzo e di Antonia Zubin, nata a Grisignana il 12 febbraio 1899, ed ai figli nati a Grisignana: Umberto, il 22 settembre 1919; Giordano, il 27 agosto 1922; Lino, il 25 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, 21 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5260)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Persich Giovanni, figlio di Pasquale e di Bosaz Maria, nato a Giadreschi (Pola) l'11 luglio 1903 e abitante a Giadreschi n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Goldin Teresa di Antonio e fu Lucia Chialic, nata a Monticchio (Pola) il 15 ottobre 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5261)

N. 551 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Persich Ernesto, figlio di Lucia, nato a Pola il 25 giugno 1884 e abitante a Pola, piazza S. Giuliana n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Padovan Giovanna di Angelo e di Pauluzzi Caterina, nata a Pola l'8 agosto 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5262)

N. 546 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Persich Antonio, figlio di Pasquale e di Bosaz Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 22 ottobre 1889 e abitante a Giadreschi n. 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giadresco Giustina fu Luca e di Deprato Maria, nata a Giadreschi il 6 febbraio 1898 ed ai figli: Rocco, nato a Pola il 14 agosto 1925; Giovanni, nato a Giadreschi il 31 agosto 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5263)

N. 543 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Persich Antonio, figlio del fu Edoardo e della fu Keisler Maria, nato a Pola il 12 novembre 1873 e abitante a Pola, via Cappellini n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pola: dalla defunta Schrok Antonia: Santina, l'11 aprile 1905; Romilda, il 13 agosto 1911; Renata, il 21 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5264)

N. 542 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Persich Adamo, figlio del fu Edoardo e della fu Keizler Maria, nato a Pola il 1° novembre 1880 e abitante a Pola, via Cappellini n. 6, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Miletich Maddalena di Matteo e fu Lich Mattea, nata a Pola il 21 novembre 1882, ed ai figli nati a Pola: Anna, il 18 agosto 1906; Bruno il 27 ottobre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5265)

N. 553 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Persich Giovanni, figlio di Biagio e di Damianich Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 15 giugno 1901 e abitante a Giadreschi n. 45, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giadresco Eufemia di Gregorio e di Comparich Maria, nata a Giadreschi il 14 settembre 1900, ed alle figlie nate a Giadreschi: Maria, il 22 marzo 1923; Anna l'8 maggio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5266)

N 557 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Persich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Persich Michele, figlio di Biagio e di Damianich Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 13 settembre 1897 e abitante a Giadreschi n. 45, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Persi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vlassich Maria di Antonio e di Viscovich Antonia, nata in Albona il 7 febbraio 1897, ed alla figlia Caterina, nata a Giadreschi il 3 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 dicembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5267)

N. 331 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Province le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radollovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radollovich Felice, figlio del fu Antonio e della fu Vitassovich Maria, nato a Giadreschi (Pola) il 2 maggio 1896 e abitante a Giadreschi, 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Toncich Maria di Matteo e fu Giadresco Maria, nata a Giadreschi il 14 febbraio 1901, ed ai figli: Giovanni, nato a Giadreschi il 4 dicembre 1920; Albina, nata a Giadreschi il 7 marzo 1924; Biagio, nato a Pola il 3 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5310)

N. 330 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radollovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radollovich Emilio, figlio di Antonio e di Bassot Angela, nato a Pola l'11 giugno 1888 e abitante a Pola, via Piave, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Katnich Elisabetta fu Stanislao e fu Car Maria, nata a Cerkvenizza il 16 aprile 1896, ad ai figli, nati a Pola: Elisa, il 13 maggio 1925; Nerina, il 3 febbraio 1927; Antonio, il 21 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

(5311)

Il prefetto: LEONE.

N. 326 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radolovich Antonio, figlio di Giuseppe e di Cliba Maria, nato a Marana (Fasana) il 1° aprile 1902 e abitante a Peroi (Pola) 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fragiaco Caterina fu Giovanni e di Mattea Stepcich, nata a Fianona il 2 ottobre 1906, ed alle figlie: Maria, nata a Peroi il 26 novembre 1927; Valeria, nata a Stignano (Pola) il 28 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

(5312)

Il prefetto: LEONE.

N. 325 R.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radolovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radolovich Antonio, figlio di Antonio e di Sore Maria, nato a Marzana (Dignano) il 10 marzo 1894

e abitante a Pola, via Medolino, 29, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Radolli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giachin Natalia fu Fabiano e fu Bonassin Biagio vedova Fioretti, nata a Dignano il 28 aprile 1893, ed ai figli, nati a Pola: Attilio, il 15 dicembre 1924; Enrico, l'8 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 gennaio 1931 - Anno IX

(5313)

Il prefetto: LEONE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 216.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 ottobre 1932 - Anno X.

| | |
|--------------------------------|---------|
| S. U. America (Dollaro) | 19.54 |
| Inghilterra (Sterlina) | 66.25 |
| Francia (Franco) | 76.80 |
| Svizzera (Franco) | 377.60 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.25 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.725 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canada (Dollaro) | 18 — |
| Cecoslovacchia (Corona) | 58.25 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 3.46 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.66 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.36 |
| Olanda (Florino) | 7.89 |
| Polonia (Zloty) | 218 — |
| Rumena (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 160.50 |
| Svezia (Corona) | 3.435 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 76.90 |
| Id. 3,50 % (1902) | 73.50 |
| Id. 3 % lordo | 52.70 |
| Consolidato 5 % | 83.575 |
| Buoni novennali. Scadenza 1932 | 100 — |
| Id. Id. Id. 1934 | 100.60 |
| Id. Id. Id. 1940 | 101.625 |
| Id. Id. Id. 1941 | 101.625 |
| Obbligazioni Venezia 3,50 % | 85.525 |

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 30

| | | DIFFERENZE con la situazione al 20 Settembre 1932-X (migliaia di lire) | |
|---|--------------------------|---|-----------|
| ATTIVO. | | | |
| Oro in cassa | L. | 5.789.365.336,85 | + 9.689 |
| Altre valute auree: | | | |
| Crediti su l'estero. | L. 1.215.347.266,26 | | + 2.247 |
| Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere | 184.453.839,04 | | + 5 |
| | | 1.399.801.105,30 | + 2.252 |
| | Riserva totale | 7.189.166.442,15 | + 11.941 |
| Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato | | 1.772.798.105 — | — |
| Cassa | | 327.950.268,59 | + 306 |
| Portafoglio su piazze italiane. | | 4.804.940.619,62 | + 190.174 |
| Effetti ricevuti per l'incasso | | 4.445.646,83 | — 401 |
| Anticipazioni { su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie | L. 1.222.831.191,06 | | + 78.372 |
| su sete e bozzoli | 389.272,20 | | — |
| | | 1.223.220.463,26 | + 78.372 |
| Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca | L. | 1.363.613.274,12 | + 152 |
| Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. | | 206.085.000 — | — 44.202 |
| Conti correnti attivi nel Regno: | | | |
| prorogati pagamenti alle stanze di compensazione | L. 146.865.372,94 | | + 122.061 |
| altri | 79.156.027,08 | | + 11.225 |
| | | 226.021.400,02 | + 133.286 |
| Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni | L. | — | — |
| Azionisti a saldo azioni | | 200.000.000 — | — |
| Immobili per gli uffici | | 177.831.278,30 | + 910 |
| Istituto di liquidazioni | | 1.836.772.765,60 | — |
| Partite varie: | | | |
| Fondo di dotazione del Credito fondiario | L. 30.000.000 — | | — |
| Impiego della riserva straordinaria patrimoniale | 32.485.000 — | | — |
| Impiego della riserva speciale azionisti | 106.838.350,98 | | — |
| Impiego fondo pensioni | 227.690.610,72 | | — |
| Debitori diversi | 461.013.624,16 | | + 6.985 |
| | | 858.027.585,86 | + 6.985 |
| Spese | L. | 151.269.570,23 | + 6.773 |
| | | 20.342.142.419,58 | |
| Depositi in titoli e valori diversi | | 27.688.023.030,94 | + 87.663 |
| | L. | 48.030.165.450,52 | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | | 379.839.803,82 | — 356 |
| TOTALE GENERALE | L. | 48.410.005.254,34 | |

Saggio normale dello sconto 5 % (dal 2 maggio 1932-X).

Il governatore: AZZOLINI.

D'ITALIA

ersato L. 300.000.000

settembre 1932 (X)**PASSIVO.**

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| Circolazione dei biglietti | L. | 13.813.915.300 — | + | 576.109 | |
| Vaglia cambiali e assegni della Banca | " | 510.933.895,13 | + | 188.379 | |
| Depositi in conto corrente | " | 763.334.688,32 | — | 276.686 | |
| Conto corrente del Regio tesoro | " | 300.000.000 — | | — | |
| Totale partite da coprire | | L. | 15.388.183.883,45 | + | 487.802 |
| Capitale | L. | 500.000.000 — | | — | |
| Massa di rispetto | " | 100.000.000 — | | — | |
| Riserva straordinaria patrimoniale | " | 32.500.000 — | | — | |
| Conti correnti vincolati | " | 677.325.446,14 | + | 89.417 | |
| Conto corrente del Regio tesoro, vincolato | " | 2.215.217.505,86 | — | 195.861 | |
| Istituto di liquidazioni - conto titoli | " | — | | — | |
| Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno | { conto corrente . . . | 24.906.930,72 | + | 443 | |
| | { conto titoli . . . | 206.085.000 — | — | 44.202 | |
| Partite varie: | | | | | |
| Riserva speciale di proprietà degli azionisti | L. | 106.838.738,07 | | — | |
| Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici . . . | " | 46.000.000 — | | — | |
| Creditori diversi | " | 635.842.053,21 | + | 38.730 | |
| | | | + | 38.730 | |
| Rendite del corrente esercizio | L. | 339.114.862,13 | + | 7.968 | |
| Fondo estinzione Buoni Tesoro 4,75 per cento (Art. 4 R. D. L. 21 marzo 1932, n. 230). | | 70.128.000 — | — | — | |
| | | | | | |
| Depositi | L. | 20.342.142.419,58 | | | |
| | " | 27.688.023.030,94 | + | 87.863 | |
| | | L. | 48.030.165.450,52 | | |
| Partite ammortizzate nei passati esercizi | " | 379.839.803,82 | — | 356 | |
| TOTALE GENERALE | | L. | 48.410.005.254,34 | | |

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione e ad ogni altro impegno a vista 46,72%.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 41,91%.

Ragioneria generale — Il Capo-segretario ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 3 — Numero del certificato provvisorio: 387 — Consolidato 5 % — Data: 6 dicembre 1925 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Pepi Carolina fu Giovanni, domic. a Firenze — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 4 — Numero del certificato provvisorio: 11355 — Consolidato 5 % — Data: 19 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Nociolini Toretto fu Cristoforo, domic. a Sinalunga (Siena) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 7 — Numero del certificato provvisorio: 491 — Consolidato 5 % — Data: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lugo — Intestazione: Massella Maria di Vladimiro, minore, domic. a Lugo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 2762 — Consolidato 5 % — Data: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Società Operaia di M. S. di S. Benedetto — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 9119 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Lucarelli Filomeno fu Nicola, domic. a Colledara (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 10 — Numero del certificato provvisorio: 7249 — Consolidato 5 % — Data: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Mancione Taddeo fu Domenicantonio, domic. a Venafro (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 8845 — Consolidato 5 % — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Lucchese Giovanni fu Vincenzo, domic. a Portocannone (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio: 1748 — Consolidato 5 % — Data: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Negri Agostino fu Silvestro, domic. a Calto (Rovigo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 13 — Numero del certificato provvisorio: 518 — Consolidato 5 % — Data: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Trapella Luigi fu Giuseppe Ippolito, domic. a Berra Ferrarese — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 9336 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carminati Pietro fu Giacomo, domic. a Torella del Sannio (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 15 — Numero del certificato provvisorio: 4700 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Gentile Alfeo fu Gaetano, domic. a Miranda (Campobasso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 7335 — Consolidato 5 % — Data: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Micheletti Aldo fu Gualtiero, domic. a Mezzolombardo (Trento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 8 — Consolidato 5 % — Data: 26 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Tolmino — Intestazione: Fattor Antonio fu Giovanni, domic. a Tolmino (Gorizia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 7404 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Gallerani Fortunato fu Desiderio, domic. a Chiesuol del Fosso (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 2936 — Consolidato 5 % — Data: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Fergnani Paolo fu Giovanni, domic. a Vigarano Mainarda (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio: 1457 — Consolidato 5 % — Data: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Capotesti Francesco fu Filippo, domic. a Moresco (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 7696 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Lauri Fortunato fu Lauro, domic. a Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 7688 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Amurri Nazzareno fu Pietro, domic. a Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio: 1776 — Consolidato 5 % — Data: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Canavero Antonio, domic. a San Remo (Imperia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 3428 — Consolidato 5 % — Data: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Perticará Raffaele fu Pasquale, domic. a Fermo (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 842 — Consolidato 5 % — Data: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pescia — Intestazione: Angeli Primo fu Rocco, domic. a Pescia — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio: 35431 — Consolidato 5 % — Data: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Lippiello Antonio fu Raffaele, domic. a S. Martino Valle Caudina (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 13326 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Ferrari-Corbelli — Capitale: L. 3800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 17089 — Consolidato 5 % — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Ferrari-Corbelli — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 7334 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Perboni Aldo di Primo, domic. a Bondeno (Ferrara) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 3865 — Consolidato 5 % — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Fichi Nestore di Oreste, domic. a — Capitale: L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma 1º agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6090)

CONCORSI

MINISTERO
DELL'EDUCAZIONE NAZIONALEConcorsi a posti di gruppo B
nei ruoli dell'Amministrazione universitaria.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, con il quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dell'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame:

- 1° sette posti di viceragioniere (gruppo B, grado 11°) nell'Amministrazione universitaria;
- 2° un posto di contabile (gruppo B, grado 11°) nei Regi istituti superiori agrari;
- 3° due posti di contabile (gruppo B, grado 11°) nei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

Art. 2.

Possono prendere parte ai concorsi soltanto:

a) gli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930 ai ruoli di gruppo C delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamenti autonomi;

b) coloro che prestano ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, in qualità di avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariati, e che esercitano alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera di ragioneria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dall'osservare la condizione del limite massimo di età stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare ai concorsi i candidati debbono essere in possesso alla data del 18 dicembre 1930 del diploma di licenza di un Istituto medio di secondo grado, o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado (istituti industriali, istituti commerciali, scuole agrarie medie, istituti nautici).

Art. 4.

Le domande in cui il candidato dovrà specificare a quale dei suddetti concorsi intende partecipare, redatte in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione superiore) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

- 1° atto di nascita;
- 2° diploma originale o copia autentica del titolo di studio;
- 3° certificato di cittadinanza italiana;
- 4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;
- 5° certificato penale generale;
- 6° certificato di sana costituzione fisica attestante che il candidato non ha mai sofferto malattie mentali e nervose ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro. (I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 9 gennaio 1922, n. 9, nella forma prescritta dal successivo art. 15). L'Amministrazione potrà, eventualmente sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati;
- 7° foglio di congedo illimitato o certificato dell'esito definitivo di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemeritenze di guerra;
- 8° stato di famiglia del competente Ufficio anagrafico ove il candidato ha il suo domicilio;
- 9° fotografia con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;
- 10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio da cui risulti la data di inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario (per il personale non di ruolo).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 non dovranno essere di data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda istruzioni e documenti di cui ai nn. 2 e 8.

Ciascuna domanda potrà riguardare soltanto uno dei concorsi banditi col presente decreto.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto o le invieranno non complete o non regolari o faranno riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni. L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale, non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una prova orale. Saranno materie delle tre prove scritte:

- a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;
- b) tema storico letterario, che riguardi preferibilmente argomenti contemporanei;
- c) ragioneria e contabilità di Stato.

Saranno materie della prova orale:

- a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;
- b) ragioneria e contabilità di Stato;
- c) legislazione scolastica.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 5, lettera b), del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, numero 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine di graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori dei concorsi i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, comma ultimo, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno tenuti a prestare il servizio di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6758)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorsi a posti di segretario capo e di segretario
nei ruoli dell'Amministrazione universitaria (gruppo A).**

II. MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Veduta la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Veduto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Veduto il R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, con il quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dell'educazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esame:

- 1° due posti di segretario capo (gruppo A, grado 11°) nei Regi Istituti superiori agrari;
- 2° due posti di segretario capo (gruppo A, grado 11°) nei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria;
- 3° otto posti di vice segretario (gruppo A, grado 11°) dell'Amministrazione universitaria.

Art. 2.

Potranno prendere parte ai concorsi suddetti soltanto:

a) gli impiegati che alla data del 18 dicembre 1930 appartenevano, e tuttora appartengono, a ruoli di gruppo B delle Amministrazioni dello Stato considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

b) il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti alla data del 18 dicembre 1930 le funzioni proprie del ruolo della carriera amministrativa.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari.

Art. 3.

Per avere titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso alla data del 18 dicembre 1930 di una delle seguenti lauree, conseguite a termini dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604, presso una Università o un Istituto superiore del Regno:

- a) laurea in giurisprudenza;
- b) laurea in scienze politiche e sociali;
- c) laurea in lettere e filosofia;
- d) laurea in scienze economiche e commerciali.

Art. 4.

Le domande, in cui il candidato dovrà specificare a quale dei suddetti concorsi intende partecipare, redatte in carta bollata da L. 5, dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione superiore) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo delle domande stesse dovranno essere uniti i seguenti documenti:

- 1° atto di nascita;
- 2° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea;
- 3° certificato di cittadinanza italiana;
- 4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica;
- 5° certificato penale generale;
- 6° certificato di sana costituzione in cui si attesti che il candidato non ha mai sofferto di malattie nervose e mentali, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del lavoro (i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15). L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;
- 7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con l'annotazione delle benemeritenze di guerra;
- 8° stato di famiglia rilasciato dal competente Ufficio anagrafico ove il candidato ha il suo domicilio;
- 9° fotografia con firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;
- 10° certificato da rilasciarsi dal capo di ufficio, da cui risulti la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio straordinario (per il personale non di ruolo).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non dovranno essere di data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai nn. 2 ed 8.

Ciascuna domanda potrà riguardare soltanto uno dei concorsi banditi col presente decreto.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o la invieranno non completa o non regolare, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame conterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati saranno personalmente avvertiti del giorno, dell'ora e del luogo in cui avranno luogo le prove.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'articolo 5 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1918.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 9.

Saranno dichiarati vincitori dei concorsi i primi elencati in ordine di graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, comma ultimo, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, saranno tenuti a fare il periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte.

1. Diritto civile.
2. Diritto amministrativo e diritto costituzionale.
3. Tema di cultura storica e letteraria.

Prova orale.

Saranno materie della prova orale:

- a) il diritto civile, il diritto amministrativo ed il diritto costituzionale;
- b) la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- c) la legislazione scolastica con particolare riguardo a quella sull'istruzione superiore.

La Commissione giudicatrice ha inoltre facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

(6757)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.